



ATTO N. 1690

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa

dei Consiglieri PORZI, SOLINAS, RICCI, GUASTICCHI e MANCINI

“PREMIO BENEMERITI DELL'UMBRIA”

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 26/06/2018*

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 26/06/2018

**Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri PORZI, SOLINAS, RICCI, GUASTICCHI e
MANCINI, concernente: "Premio benemeriti dell'Umbria".**

Art. 1 (Benemeriti della Regione).

1. La Regione intende onorare coloro che, in vita o per atto di eredità, si sono resi benemeriti della Regione stessa.
2. Ai fini di cui al primo comma si considerano benemeriti le persone fisiche o enti i quali si sono distinti per particolari meriti nello svolgimento della propria attività professionale o per azioni (di pubblica utilità) nei campi dell'educazione, dell'arte, delle scienze, dello spettacolo, dell'imprenditoria e nella diffusione ed elevazione della cultura, ovvero hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo socio economico.

Art. 2 (Premio per la benemerenza).

1. La Regione consegna un simbolo onorifico per la benemerenza fino ad un massimo di tre all'anno.
2. La Commissione consiliare dell'Assemblea legislativa competente per gli affari culturali e sociali, a maggioranza dei consiglieri assegnati e secondo le modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 3, individua le persone e gli enti meritevoli di essere onorati. L'Assemblea legislativa decide sulla proposta a maggioranza dei componenti assegnati.
3. L'onorificenza consiste nella consegna di un oggetto che riproduce lo stemma della Regione. I nomi degli assegnatari sono inseriti nell'Albo d'Oro della Regione, appositamente istituito.

Art. 3 (Disciplina attuativa).

1. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un regolamento con il quale definisce:
 - a) le modalità con le quali possono essere sottoposte indicazioni sulle persone e sugli enti da onorare alla Commissione consiliare competente per gli affari culturali e sociali;
 - b) la data della consegna dei simboli onorifici;
 - c) le modalità di tenuta dell'Albo d'Oro della Regione;
 - d) le caratteristiche dei simboli onorifici.

Art. 4 (Norma finanziaria).

1. Per l'anno 2018, la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, stimata in euro 2.000,00, è imputata nel bilancio regionale di previsione pluriennale a valere sugli stanziamenti per le spese di funzionamento dell'Assemblea legislativa iscritti alla Missione 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo I "Spese correnti".
2. A decorrere dal 2019 la spesa annua, stimata in euro 2.000,00, è imputata, per ciascun esercizio, nel bilancio di previsione pluriennale, nel bilancio regionale di previsione pluriennale a valere sugli stanziamenti per le spese di funzionamento dell'Assemblea legislativa iscritti alla Missione 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo I "Spese correnti".

I consiglieri regionali

Donatella Porzi
Attilio Solinas
Claudio Ricci

Donatella P.
Solinas
Ricci

MARCO UINCIO GUASTICCHI
VALERIO MANCINI

Guasticchi

Mancini

Regione Umbria-Assemblea Legislativa



AOO Segreteria Generale
prot. n. 0010601 del 26/06/2018
Protocollo in ENTRATA
Fascicolo 16/2/3/5

PDL n. 1630

Relazione illustrativa.

La Repubblica italiana ha istituito uno specifico riconoscimento ai benemeriti della cultura e dell'arte già con la legge n. 1093 del 1950.

Molte amministrazioni locali hanno da tempo istituito riconoscimenti analoghi in favore di soggetti che si sono distinti per particolari meriti nello svolgimento della propria attività professionale o per azioni nei campi dell'educazione, dell'arte, delle scienze, dello spettacolo, dell'imprenditoria e della cultura.

La Regione, con questa proposta di legge, intende valorizzare iniziative di singoli e associati in grado di produrre effetti positivi per la collettività. Attraverso il riconoscimento che si istituisce con questa legge sarà possibile porre costante attenzione nei confronti di azioni di benemerita nei più svariati campi che interessano la collettività.

Si è ritenuto di individuare nella Commissione consiliare dell'Assemblea legislativa competente per gli affari culturali e sociali, il soggetto più idoneo all'individuazione delle persone e degli enti meritevoli di essere onorati.

L'Assemblea legislativa decide poi sulla proposta della Commissione a maggioranza dei componenti assegnati.

L'onorificenza consiste nella consegna di un oggetto che riproduce lo stemma della Regione. I nomi degli assegnatari sono inseriti nell'Albo d'Oro della Regione, appositamente istituito.

Una apposita disciplina attuativa della legge definirà le modalità con le quali possono essere sottoposte indicazioni sulle persone e sugli enti da onorare alla Commissione consiliare competente per gli affari culturali e sociali e le modalità di tenuta dell'Albo d'Oro della Regione, nonché le caratteristiche dei simboli onorifici.

La spesa annuale stimata è pari a 2.000 euro e la copertura di questo onere finanziario è riferibile alle spese di funzionamento dell'Assemblea legislativa iscritti alla Missione 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo I "Spese correnti".